

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2005, n. 0352/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la concessione di contributi alle Province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, previsti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 21 luglio 2004 n. 19, (Assestamento del bilancio 2004).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), individua le modalità per la concessione di contributi alle Province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, nell'ambito di progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, previsti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. L'Amministrazione regionale concede contributi alle Province che stipulano apposite convenzioni con organizzazioni senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale e che operano da almeno due anni nell'ambito dei progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Art. 3
(Spese e interventi ammessi)

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dalle Province, nell'ambito delle convenzioni all'uopo stipulate con le organizzazioni di cui all'articolo 2, per l'acquisto di contenitori ed altre attrezzature necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati e per campagne di sensibilizzazione della popolazione sulla necessità del loro riciclo, riutilizzo e recupero tramite l' utilizzo di strumenti informativi.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande devono essere presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il giorno 1 marzo di ogni anno corredate dallo schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 5

(Misura del contributo)

1. Il contributo è commisurato in conto capitale fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, ed è concesso nei limiti dell'importo richiesto in proporzione alla popolazione residente nelle diverse Province e risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

2. Il contributo è erogato successivamente alla stipula della convenzione.

Art. 6

(Rendicontazione)

1. Le Province beneficiarie provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.